



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 8 /16

Oggetto: transazione del contenzioso pendente tra l'Autorità portuale di Napoli e la società Conateco S.p.A.: **a)** ingiunzione di pagamento esecutiva di cui al D.I. Tribunale di Napoli n. 2649 del 30.4.2015, sez. X, G.U. dr. Pappalardo – importo Euro 3.909.215,41 oltre accessori; **b)** ingiunzione di pagamento non esecutiva di cui al D.I. Tribunale di Napoli n. 4613 del 22.7.2015, sez. X, G.U. dr.ssa Sorrentini – importo Euro 12.402,32 oltre accessori; **c)** giudizio di opposizione al D.I. n. 2649/2015 pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 15417/2015, sez. X, G.U. dr. Pappalardo; **d)** giudizio di opposizione al D.I. n. 4613/2015 pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 25626/2015, sez. X, G.U. dr.ssa Sorrentino; **e)** procedura di pignoramento presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Napoli N.R.G.E. 5265/2015, G.E. dr. Di Lonardo con fermo sul c/c intestato alla società Conateco ed acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.977.004,88. **Approvazione della bozza dell'atto transattivo a autorizzazione alla sua sottoscrizione.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Considerato che tra l'Autorità portuale di Napoli e la società Conateco è pendente un articolato contenzioso, riportato in oggetto, a causa e per effetto della esposizione debitoria della società nei confronti di questa Autorità portuale;

Considerato che, anche a seguito di molteplici discussioni svoltesi in comitato portuale, si è addivenuti alla decisione, all'esito di una intensa attività istruttoria, di definire in via transattiva il contenzioso pendente tra le parti recuperando la quasi totalità delle ragioni di credito, o presunte tali, vantate da questa Autorità portuale nei confronti della società concessionaria Conateco;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28581 del 24.7.2015 che, similmente a quanto già accade per le amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell'Ente, prima di definire un accordo transattivo, "... di essere supportato in via preventiva dalla competente Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte ...";

Visto il parere legale reso in data 12.1.2016 dall'Avv. Renato Spadaro, legale affidatario da parte di questa Autorità portuale del contenzioso in oggetto che, unitamente alla bozza di atto di transazione, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 8 /16

Visto il parere legale reso dall'Avv. Antonio del Mese in data 14.1.2016, dirigente dell'Ufficio Legale dell'Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il Segretario Generale f.f. e il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(DR. Enrico Squillante)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE
(Avv. Antonio del Mese)

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

- 1) Di definire il contenzioso pendente tra l'Autorità portuale di Napoli e la società Conateco con le modalità e nei termini riportati nella bozza di atto di transazione predisposta dall'avvocato Renato Spadaro, legale affidatario da parte di questa Autorità portuale;
- 2) Di autorizzare la sottoscrizione dell'atto di transazione ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- 3) Di confermare all'Avv. Renato Spadaro l'incarico di provvedere al compimento di tutti gli adempimenti previsti negli atti contenziosi e transattivi, al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al funzionario D. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice.

Napoli, 15 GEN. 2016

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE

si notifica all'Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ via mail: D. Sara _____

Napoli, 15 GEN. 2016

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SPADARO - DI COSTANZO
Via Dei Mille n°16 – 80121 NAPOLI
Tel 081.66.75.48
Fax 081.40.89.71
e.mail: studiolegalespadaro@virgilio.it

PARERE

Il sottoscritto, avv. Renato Spadaro, redige ed allega il presente parere, a corredo della propria bozza di transazione della vicenda giudiziaria tra questa Autorità portuale e la Conateco SpA.

-Sulla opportunità di transigere;

Ritengo indubbiamente opportuno ricorrere allo strumento transattivo, per definire le vicende giudiziali in atto, costituite dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi nn. 2649/15 e 4613/15.

In particolare, ancorchè ritenga che il merito delle opposizioni sia sfornito di fondamento, attesa la chiara natura dilatoria del ricorso alla pregiudiziale amministrativa (relativa all'altro giudizio pendente innanzi al TAR), purtuttavia, desta qualche perplessità la censura, pure malamente svolta in atto, sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori ex Decreto 67/05.

Ciò in quanto, la modalità di calcolo della mora (che viene da questo Ente sommata al saggio accessorio del 3%), oltre ad essere dubbia nella sua materiale applicazione (nel senso che il decreto lascia spazio a qualche dubbio sulla cumulabilità del 3% e della mora del 4%), potrebbe essere oggetto di una valutazione giudiziale sfavorevole, in punto di misura complessiva del tasso.

Una pronuncia di tal senso, oltre a determinare la revoca del decreto opposto (ma sarebbe un danno limitato, atteso che restano comunque salvi gli atti esecutivi medio tempore compiuti), potrebbe essere estremamente pericolosa per l'Ente, nel senso che, costituendo un precedente, potrebbe indurre tutti

gli altri concessionari ad azioni speculative, teste ad ottenere la rivisitazione del tasso e la restituzione di eventuali indebiti.

In punto di procedura, inoltre, va anche considerato che, se è vero che l'esecuzione presso terzi in atto ha dato esito positivo, avendo determinato il blocco dell'intera somma oggetto di espropriazione, è anche vero che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (intervenuta dopo la proposizione del pignoramento), determinerebbe lo stallo del procedimento esecutivo, sino al termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (che secondo un previsione ottimistica potrebbe durare non meno di 24/36 mesi). La qual cosa, pur determinando il perdurare del blocco delle somme staggite, potrebbe essere ulteriore fonte di rischio di insoddisfazione per questa Autorità, laddove, ad esempio, nella procedura esecutiva intervenisse l'Ente previdenziale (i cui crediti, nell'ordine dei privilegi, sono collocati in una graduazione migliore rispetto al nostro), ovvero, addirittura, intervenisse il fallimento di Conateco, con la conseguente cessazione delle procedure esecutive individuali e l'apertura del concorso dei creditori sulle somme disponibili.

-Sulla sorta capitale;

Fatte le dette considerazioni sulla opportunità di addivenire all'accordo, va subito detto che la transazione che si propone di sottoscrivere, appare più che soddisfacente per le ragioni dell'Ente.

Infatti, la sorta capitale viene indubitabilmente riconosciuta per intero dalla debitrice. Si precisa, infatti, che, a fronte di una

ingiunzione di Euro 3.492.977,68 di cui al decreto 2649/15 e di Euro 12.402,32 di cui al decreto 4613/15, la Conateco intende corrispondere all'Autorità (sempre per sorta capitale) la complessiva somma di Euro 3.462.501,67. Il leggero scostamento della sommatoria finale (3.505.380,00 rispetto a 3.462.501,67) è dovuto unicamente al fatto che non è stato tenuto conto che, nelle more, una fattura, precisamente la n. 328/12 era stata pagata da Conateco, che ha esibito in giudizio la relativa contabile di bonifico.

-Sugli interessi;

Analogo discorso deve, poi, essere fatto per gli interessi. Anche qui, la proposta della Conateco (che pare essere a saldo e stralcio) è, forse involontariamente, pienamente soddisfaciva.

Infatti, se è vero che si è ottenuta l'ingiunzione per Euro 416.237,73 per interessi e mora (e ricordiamo quanto detto poco sopra sul punto) è, però, altrettanto vero che tale somma, pare non essere quella realmente dovuta da Conateco, la quale, medio termine, aveva già corrisposto la somma di Euro 110.618,15, a valere su tale causale, ma che era, invece, stata tenuta dall'Ente in conto deposito.

Quindi, come è anche emerso dall'ultima riunione tenutasi lo scorso 31.12, risulta certo che l'importo, ad oggi, realmente dovuto da Conateco per interessi ammonta ad Euro 305.619,58, (appena Euro 5.619,58 in più rispetto alla proposta di Conateco).

-Sulle modalità di pagamento;

Questione “delicata” resta quale della modalità di pagamento della somma complessivamente offerta da Conateco.

Ricordiamo, che questa aveva proposta di effettuare il pagamento ad esito della nostra rinuncia agli atti esecutivi, ed alla conseguente liberazione delle somme pignorate, conseguente alla notifica al Banco di Napoli del provvedimento di estinzione del GE. Tale modalità di pagamento, ancorchè corretta, presentava, però, un rischio assoluto. Infatti, non vi era alcuna certezza che, una volta rinunciato agli atti dell'esecuzione ed ottenuta l'estinzione della procedura (con conseguente caducazione di ogni vincolo sulle somme a garanzia in nostro favore), le somme sarebbero state, poi, effettivamente pagate. Questo perché, al di là della correttezza di Conateco (alla cui buona volontà, in definitiva, sarebbe stato rimesso il pagamento), nulla poteva escludere che, nelle more della estrazione del provvedimento estintivo del vincolo pignoratizio e della susseguente notifica al Banco (nonché, nelle more del decorso del termine di 20 gg. per la irrecclamabilità del provvedimento medesimo), qualche altro creditore avesse potuto, a propria volta, eseguire un altro pignoramento, facendo definitivamente perdere la disponibilità delle somme.

Per ovviare a tale rischio (calcolato ed importante atteso il valore della vicenda), si sono scelte due strade alternative. La prima, consiste nella formalizzazione, da parte di Conateco, di una delega irrevocabile all'accredito delle somme in favore

dell'Autorità, da accettarsi da parte del Banco (che in tal modo assumerebbe il conseguente obbligo) e da valere ad esito dell'estinzione del pignoramento. Tale via può essere percorsa, unicamente a condizione che il Banco accetti la suddetta delega irrevocabile (perché lo renderebbe responsabile verso l'Autorità in ipotesi di mancato pagamento).

La seconda via scelta, sarebbe quella della prosecuzione della procedura esecutiva, con conseguente assegnazione delle somme da parte del GE. In altre parole, Conateco non farebbe valere il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, a propria volta, l'Autorità ridurrebbe la propria richiesta al GE nella misura di cui alla transazione (senza, però, far menzione dell'intervenuto accordo, atteso che transazione priva di efficacia il titolo esecutivo e dunque precluderebbe al GE l'assegnazione delle somme). Quest'ultima è senz'altro la via più sicura per l'incameramento delle somme, ma ha l'unico svantaggio che l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE è sottoposta all'imposta di registro che, in ragione dell'ultimo passo degli accordi, cadrebbe su ciascuna delle parti al 50% (per inciso, l'imposta non dovrebbe essere inferiore ad Euro 60.000,00).

-Sulle spese e competenze;

Da ultimo, si sottolinea che la vera transazione (ovvero *aliquid datum, aliquid retentum*) si manifesterebbe sulla questione delle spese (ivi comprese quelle di registrazione del decreto e dell'eventuale ordinanza di assegnazione) e competenze di lite.

Infatti Conateco ha reiteratamente rigettato ogni ipotesi di accollo, anche parziale delle spese e delle competenze di questa difesa, opponendo sempre l'integrale compensazione. In effetti, volendo essere analitici, v'è detto che esiste la possibilità che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo compensi, anche solo in parte, le spese di lite. Infatti (tralasciando la possibilità che questi accolga integralmente l'opposizione di Conateco), sia nell'ipotesi che accolga la doglianza sugli interessi, sia nell'ipotesi che verifichi l'intervenuto pagamento parziale da parte di Conateco, il GU è tenuto, comunque, a revocare il decreto opposto. In tali casi, è prassi del Tribunale quella di compensare, in tutto od in parte, sia le spese della fase monitoria, che quella della fase di merito (per le quali la compensazione potrebbe solo essere parziale). Analogamente, la proposizione, da parte di Conateco, di una opposizione esecutiva ex art. 615 Cpc, allo stato (in presenza, cioè, di una sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo) determinerebbe il rischio addirittura di una soccombenza dell'Autorità sulle spese.

E' chiaro che si tratta di ipotesi, ma, in definitiva, non improbabili.

Tanto per le Vs. opportune valutazioni.

Avv. Renato Spadaro

RS

Napoli, 14 gennaio 2016

Commissario Straordinario

Amm. Antonio Basile

Segretario Generale f.f.

Dr. Emilio Squillante

SEDE

Oggetto: transazione contenzioso Autorità portuale di Napoli / Conateco S.p.A.

Ns./Vs. Rif.: **a)** ingiunzione di pagamento esecutiva di cui al D.I. Tribunale di Napoli n. 2649 del 30.4.2015, sez. X, G.U. dr. Pappalardo – importo Euro 3.909.215,41 oltre accessori; **b)** ingiunzione di pagamento non esecutiva di cui al D.I. Tribunale di Napoli n. 4613 del 22.7.2015, sez. X, G.U. dr.ssa Sorrentini – importo Euro 12.402,32 oltre accessori; **c)** giudizio di opposizione al D.I. n. 2649/2015 pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 15417/2015, sez. X, G.U. dr. Pappalardo; **d)** giudizio di opposizione al D.I. n. 4613/2015 pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 25626/2015, sez. X, G.U. dr.ssa Sorrentino; **e)** procedura di pignoramento presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Napoli N.R.G.E. 5265/2015, G.E. dr. Di Leonardo con fermo sul c/c intestato alla società Conateco ed acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.977.004,88.

Con richiesta avanzata via mail in data 12.1.2016 h.12.31 il Commissario Straordinario di questa A.P., nel trasmettere una mail dell'Avv. Renato Spadaro, chiedeva al sottoscritto avvocato l'espressione di un parere legale in merito alla possibilità di transigere le liti suindicate, pendenti con la società Conateco, concessionaria operante nel Porto di Napoli.

Nella citata mail del 12.1.2016 h. 12.23 l'Avv. Spadaro, incaricato da questa A.P. delle attività di rappresentanza e difesa nei giudizi pendenti contro la suindicata società, allegava la bozza definitiva dell'atto di transazione predisposto all'esito di una intensa attività istruttoria e di una articolata trattativa condotta dagli Organi di vertice dell'Ente, assistiti dagli Avvocati Spadaro e del Mese con la società Conateco, assistita dall'Avv. Ermenegildo De Michele.

L'Avv. Spadaro trasmetteva altresì un parere legale sulla opportunità e convenienza della transazione nei termini, che pienamente si condividono, qui di seguito riportati:

"... Ritengo indubbiamente opportuno ricorrere allo strumento transattivo, per definire le vicende giudiziali in atto, costituite dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi nn. 2649/15 e 4613/15.

In particolare, ancorchè ritenga che il merito delle opposizioni sia sfornito di fondamento, attesa la chiara natura dilatoria del ricorso alla pregiudiziale amministrativa (relativa all'altro giudizio pendente innanzi al TAR), purtuttavia, desta qualche perplessità la censura, pure malamente svolta in atto, sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori ex Decreto 67/05.

Ciò in quanto, la modalità di calcolo della mora (che viene da questo Ente sommata al saggio accessorio del 3%), oltre ad essere dubbia nella sua materiale applicazione (nel senso che il decreto lascia spazio a qualche dubbio sulla cumulabilità del 3% e della mora del 4%), potrebbe essere oggetto di una valutazione giudiziale sfavorevole, in punto di misura complessiva del tasso. Una pronuncia di tal senso, oltre a determinare la revoca del decreto opposto (ma sarebbe un danno limitato, atteso che restano comunque salvi gli atti esecutivi medio tempore compiuti), potrebbe

essere estremamente pericolosa per l'Ente, nel senso che, costituendo un precedente, potrebbe indurre tutti gli altri concessionari ad azioni speculative, teste ad ottenere la rivisitazione del tasso e la restituzione di eventuali indebiti.

In punto di procedura, inoltre, va anche considerato che, se è vero che l'esecuzione presso terzi in atto ha dato esito positivo, avendo determinato il blocco dell'intera somma oggetto di espropriazione, è anche vero che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (intervenuta dopo la proposizione del pignoramento), determinerebbe lo stallo del procedimento esecutivo, sino al termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (che secondo un previsione ottimistica potrebbe durare non meno di 24/36 mesi). La qual cosa, pur determinando il perdurare del blocco delle somme staggite, potrebbe essere ulteriore fonte di rischio di insoddisfazione per questa Autorità, laddove, ad esempio, nella procedura esecutiva intervenisse l'Ente previdenziale (i cui crediti, nell'ordine dei privilegi, sono collocati in una graduazione migliore rispetto al nostro), ovvero, addirittura, intervenisse il fallimento di Conateco, con la conseguente cessazione delle procedure esecutive individuali e l'apertura del concorso dei creditori sulle somme disponibili.

Sulla sorta capitale

Fatte le dette considerazioni sulla opportunità di addivenire all'accordo, va subito detto che la transazione che si propone di sottoscrivere, appare più che soddisfattiva per le ragioni dell'Ente.

Infatti, la sorta capitale viene indubitabilmente riconosciuta per intero dalla debitrice. Si precisa, infatti, che, a fronte di una ingiunzione di Euro 3.492.977,68 di cui al decreto 2649/15 e di Euro 12.402,32 di cui al decreto 4613/15, la Conateco intende corrispondere all'Autorità (sempre per sorta capitale) la complessiva somma di Euro 3.462.501,67. Il leggero scostamento della sommatoria finale (3.505.380,00 rispetto a 3.462.501,67) è dovuto unicamente al fatto che non è stato tenuto conto che, nelle more, una fattura, precisamente la n. 328/12 era stata pagata da Conateco, che ha esibito in giudizio la relativa contabile di bonifico.

Sugli interessi

Analogo discorso deve, poi, essere fatto per gli interessi. Anche qui, la proposta della Conateco (che pare essere a saldo e stralcio) è, forse involontariamente, pienamente soddisfattiva.

Infatti, se è vero che si è ottenuta l'ingiunzione per Euro 416.237,73 per interessi e mora (e ricordiamo quanto detto poco sopra sul punto) è, però, altrettanto vero che tale somma, pare non essere quella realmente dovuta da Conateco, la quale, medio termine, aveva già corrisposto la somma di Euro 110.618,15, a valere su tale causale, ma che era, invece, stata tenuta dall'Ente in conto deposito.

Quindi, come è anche emerso dall'ultima riunione tenutasi lo scorso 31.12, risulta certo che l'importo, ad oggi, realmente dovuto da Conateco per interessi ammonta ad Euro 305.619,58, (appena Euro 5.619,58 in più rispetto alla proposta di Conateco).

Sulle modalità di pagamento

Questione "delicata" resta quella della modalità di pagamento della somma complessivamente offerta da Conateco.

Ricordiamo, che questa aveva proposto di effettuare il pagamento ad esito della nostra rinuncia agli atti esecutivi, ed alla conseguente liberazione delle somme pignorate, conseguente alla notifica al Banco di Napoli del provvedimento di estinzione del GE. Tale modalità di pagamento, ancorché corretta, presentava, però, un rischio assoluto. Infatti, non vi era alcuna certezza che, una volta rinunciato agli atti dell'esecuzione ed ottenuta l'estinzione della procedura (con conseguente caducazione di ogni vincolo sulle somme a garanzia in nostro favore), le somme sarebbero state, poi, effettivamente pagate. Questo perché, al di là della correttezza di Conateco (alla cui buona volontà, in definitiva, sarebbe stato rimesso il pagamento), nulla poteva escludere che, nelle more della estrazione del provvedimento estintivo del vincolo pignoratorio e della susseguente notifica al Banco (nonché, nelle more del decorso del termine di 20 gg. per la irreclamabilità del provvedimento medesimo), qualche altro creditore avesse potuto, a propria volta, eseguire un altro pignoramento, facendo definitivamente perdere la disponibilità delle somme.

Per ovviare a tale rischio (calcolato ed importante atteso il valore della vicenda), si sono scelte due strade alternative. La prima, consiste nella formalizzazione, da parte di Conateco, di una delega

irrevocabile all'accredito delle somme in favore dell'Autorità, da accettarsi da parte del Banco (che in tal modo assumerebbe il conseguente obbligo) e da valere ad esito dell'estinzione del pignoramento. Tale via può essere percorsa, unicamente a condizione che il Banco accetti la suddetta delega irrevocabile (perché lo renderebbe responsabile verso l'Autorità in ipotesi di mancato pagamento). La seconda via scelta, sarebbe quella della prosecuzione della procedura esecutiva, con conseguente assegnazione delle somme da parte del GE. In altre parole, Conateco non farebbe valere il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, a propria volta, l'Autorità ridurrebbe la propria richiesta al GE nella misura di cui alla transazione (senza, però, far menzione dell'intervenuto accordo, atteso che transazione priva di efficacia il titolo esecutivo e dunque precluderebbe al GE l'assegnazione delle somme). Quest'ultima è senz'altro la via più sicura per l'incameramento delle somme, ma ha l'unico svantaggio che l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE è sottoposta all'imposta di registro che, in ragione dell'ultimo passo degli accordi, cadrebbe su ciascuna delle parti al 50% (per inciso, l'imposta non dovrebbe essere inferiore ad Euro 60.000,00).

Sulle spese e competenze

Da ultimo, si sottolinea che la vera transazione (ovvero l'*aliquid datum, aliquid retentum*) si manifesterebbe sulla questione delle spese (ivi comprese quelle di registrazione del decreto e dell'eventuale ordinanza di assegnazione) e competenze di lite. Infatti Conateco ha reiteratamente rigettato ogni ipotesi di accollo, anche parziale delle spese e delle competenze di questa difesa, opponendo sempre l'integrale compensazione. In effetti, volendo essere analitici, va detto che esiste la possibilità che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo compensi, anche solo in parte, le spese di lite. Infatti (tralasciando la possibilità che questi accolga integralmente l'opposizione di Conateco), sia nell'ipotesi che accolga la doglianza sugli interessi, sia nell'ipotesi che verifichi l'intervenuto pagamento parziale da parte di Conateco, il GU è tenuto, comunque, a revocare il decreto opposto. In tali casi, è prassi del Tribunale quella di compensare, in tutto od in parte, sia le spese della fase monitoria, che quella della fase di merito (per le quali la compensazione potrebbe solo essere parziale). Analogamente, la proposizione, da parte di Conateco, di una opposizione esecutiva ex art. 615 Cpc, allo stato (in presenza, cioè, di una sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo) determinerebbe il rischio addirittura di una soccombenza dell'Autorità sulle spese ...".

Prima di entrare nel merito della questione si evidenzia che, similmente a quanto già accade per le amministrazioni dello Stato, questa Autorità portuale, prima di definire un accordo transattivo, "... deve essere supportata in via preventiva dalla competente Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte ..." (cfr. sul punto, nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28581 del 24.7.2015).

Senza voler ripercorrere le argomentazioni sviluppate nel parere legale reso dal collega, affidatario delle attività di patrocinio nel contenzioso in oggetto, si ritiene utile svolgere qualche considerazione ulteriore sulla possibilità, per gli enti pubblici, di concludere accordi transattivi che, anche quale misura di deflazione del contenzioso, possono rappresentare per la pubblica amministrazione una opportunità, anche dal punto di vista di contenimento della spesa pubblica, se utilizzato in maniera trasparente, ragionevole e leale.

Inutile sottacere che le maggiori remore all'utilizzazione dell'istituto sono rappresentate dal timore di amministratori pubblici di cadere sotto la scure della Corte dei Conti quale giudice delle responsabilità finanziarie.

Con la paradossale conseguenza che non di rado le amministrazioni preferiscono pagare il doppio sulla base di un giudicato di condanna piuttosto che assumersi la responsabilità di una transazione in corso di giudizio.

Così come costituisce un dato altrettanto di comune esperienza che sovente si preferisce, sfruttando anche i tempi lunghi della giustizia civile, di trasferire a generazioni successive di amministratori pubblici il peso di un contenzioso pendente piuttosto che affrontarlo razionalmente e provvedere ad una sua tempestiva definizione conciliativa.

Una sentenza della Sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei Conti (n. 2719 del 23 luglio 2013) offre, a tale riguardo, molteplici profili di interesse.

La Sezione territoriale, nel caso esaminato, non contesta la legittimità della scelta transattiva dell'ente pubblico ma esamina in profondità la logicità e la ragionevolezza delle scelte compiute da parte dello stesso per concludere nel senso della loro conformità ai valori fondamentali del buon andamento, di economicità e di efficienza dell'agire amministrativo.

Si è parlato, a tale riguardo, di atti di evidenza pubblica "interna" attraverso i quali il soggetto pubblico dà conto, in maniera compiuta e adeguata, del percorso logico seguito per giungere all'accoglimento della proposta ovvero alla definizione transattiva della controversia in relazione ai rischi del contenzioso in essere o potenziale.

Su tali aspetti si è espresso l'Avv. Spadaro e, come già detto in precedenza, non si rivengono motivi ostativi alla condivisione della impostazione giuridica seguita dal Collega.

Di particolare rilievo appare, sempre su tali aspetti, un parere reso sempre dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, nella delibera n. 20/2012/srcpie/par.

La Corte ha ribadito, in via preliminare, che la stessa non può pronunciarsi in ordine alla "ragionevolezza", se intesa in termini di opportunità e di convenienza per l'Ente, della transazione di un contenzioso giudiziario pendente.

Ciò nonostante i Giudici contabili, astraendosi dalla specificità del caso sottoposto al loro esame ed escludendosi, conseguentemente, qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli organi dell'Ente, hanno ritenuto di dover analizzare il solo profilo dell'individuazione, in linea generale, di limiti all'applicabilità della transazione agli enti pubblici.

La Corte dei Conti, nello specifico, ha affermato quanto segue "... Sull'argomento (transazione enti pubblici, ndr.) questa Sezione si è già pronunciata (cfr. parere 28 settembre 2007 n. 15) e così altre (cfr. ad es. Sez. controllo Lombardia 16 aprile 2008 n. 26 e 18 dicembre 2009 n. 1116), ma sempre con riferimento a profili di carattere generale. In particolare (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.), va ricordato che: di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa; la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione

dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite; la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge; requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico; inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni. Quanto ai termini (soggetto e oggetto) del contratto di transazione va ancora rammentato che i soggetti devono essere dotati non solo di capacità giuridica ma devono avere anche la legittimazione intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione ...".

Tanto premesso, a parere del sottoscritto avvocato, non sussistono motivi ostativi, per la parte legale, alla determinazione di codesta Amministrazione di transigere le liti giudiziarie pendenti con la società Conateco nei termini e con le modalità sancite dalle parti, atteso e considerato che tale rinuncia è anche strumentale alla soddisfazione di interessi pubblici (emersi dalle molteplici discussioni in comitato portuale sulla "vertenza" Conateco), in disparte la sicura irrecuperabilità dei crediti vantati in caso di fallimento della società debitrice e/o inserimento nella procedura esecutiva pendente di soggetti "privilegiati" come, ad esempio, gli istituti nazionali di previdenza ed assistenza.

Avv. Antonio del Mese

